

Operazioni dolose rilevanti anche se non diminuisce l'attivo patrimoniale

Conta il fatto che l'operazione non sia giustificabile in termini di interesse per l'impresa

/ Maurizio MEOLI

La bancarotta fraudolenta documentale ([artt. 216](#) comma 1 n. 2 e [223](#) comma 1 del RD 267/42) e la causazione del fallimento della società per effetto di operazioni **dolose** (art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42) sono le fattispecie sulle quali maggiormente si sofferma l'attenzione della sentenza n. [34423](#) della Cassazione, depositata ieri, che reputa l'impugnata decisione di condanna della Corte d'Appello conforme ai precedenti di legittimità già intervenuti in materia.

Si ricorda, innanzitutto, che il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con **particolare diligenza** (cfr. Cass. nn. [45174/2015](#) e [21588/2010](#)).

Per quanto concerne il profilo soggettivo, invece, è richiesto il **dolo generico**, per la cui sussistenza non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. In particolare, la Cassazione n. [5264/2014](#) ha stabilito che il dolo generico è costituito dalla **consapevolezza** nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. La pronuncia n. [21872/2010](#) ha precisato che ciò deriva dal fatto che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico.

Quanto alla causazione con operazioni dolose del fallimento della società, appare opportuno, in via preventiva, evidenziare come essa si differenzi dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento o distruzione), bensì da un fatto di **maggiore complessità** strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati verso l'esito perseguito.

Ad ogni modo, sottolinea ora la Suprema Corte, essa punisce, tra gli altri, gli amministratori che cagionino il fallimento con **abusi o infedeltà** nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente perico-

losi per la salute economico-finanziaria dell'impresa; e, quindi, anche con condotte omissive ove produttive di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Cass. n. [12426/2014](#), che ha ravvisato tale fattispecie nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità). Il profilo soggettivo è anche qui connotato dal dolo generico; vale a dire che non è necessaria la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e la **volontà** del comportamento (Cass. n. [2905/1999](#)).

Rispetto a tali indicazioni, la decisione in commento ritiene corretta la sentenza d'appello nella parte in cui ha ravvisato la fattispecie, sia dal punto di vista materiale che psicologico, a fronte del sistematico omesso versamento di contributi. Perché ciò comportava l'addebito di interessi moratori e sanzioni pecuniarie che, aggravando il dissesto della società, si atteggiavano a **concausa** del verificarsi del fallimento. Come già chiarito dalla pronuncia n. [40998/2014](#), ai fini della configurabilità della fattispecie in questione, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'[art. 41](#) c.p., né il fatto che l'operazione dolosa abbia cagionato anche **solo l'aggravamento** di un dissesto già in atto.

Il fallimento, infatti, è nozione giuridica da ricollegare al fatto storico di una pronuncia che lo abbia dichiarato; e deve perciò ben distinguersi dal dissesto, nozione economica da intendersi in senso dinamico e dunque misurabile perché suscettibile di aggravamenti o miglioramenti nel corso del tempo: ne deriva che eventuali operazioni dolose che abbiano aggravato un **dissesto già esistente**, ma senza le quali il fallimento non si sarebbe prodotto (qualora le difficoltà in cui la società versava fossero state ancora reversibili), ben possono assumere rilievo penale.

Sempre alla luce dei principi già sanciti dalla Cassazione n. [40998/2014](#), inoltre, la decisione della Corte d'Appello è ritenuta corretta anche nella parte in cui ha sottolineato come la fattispecie in questione fosse configurabile a fronte di un affitto d'azienda che di fatto precludeva alla società la possibilità di svolgere l'attività per la quale era stata costituita (a prescindere dal verificarsi o meno dei pagamenti di canoni e restituzioni). Ciò in quanto rilevano anche le operazioni dolose dalle quali derivi il fallimento di una società ma che non comportano una **diminuzione** dell'**attivo** in senso algebrico, bensì un depauperamento del patrimonio

non giustificabile in termini di interesse per l'impresa.